

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA L.P. SULLA SCUOLA N. 5/2006

ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2015/2016

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in uno dei Comuni della Valle di Fiemme;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 7 giugno 2016;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo, nonché, nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione, essere iscritto per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi;
- D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nell'allegato C);
- F) per i minori in affidamento presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);
- G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

3. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche provinciali; - Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978; - Studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia; - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
b) Mensa c) Trasporto d) Libri di testo (2)	- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia

e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia
---	--

- (1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:
- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
 - l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
 - l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalla Comunità.

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegno di studio deve essere presentata alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, avvalendosi del modulo appositamente predisposto, **entro il giorno lunedì 30 novembre 2015**, dal genitore, anche adottivo o affidatario dello studente beneficiario, o da altra persona che esercita la potestà dei genitori se il beneficiario è minorenne o dallo studente stesso se il beneficiario è maggiorenne.

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Comunità, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegno di studio, determinato sulla base delle spese

riconosciute ai sensi del punto 3. effettivamente sostenute, della condizione economica familiare, valutata secondo i criteri di cui all'allegato C), e del merito scolastico. Quest'ultimo è individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2014/15, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	10,0	50

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

L'assegno di studio è concesso fino all'ammontare massimo di € 4.000,00.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Su richiesta segnalata nella domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Qualora lo studente non porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda di intervento, l'assegno di studio spettante non verrà erogato o, se già erogato l'anticipo del 50%, si procederà al recupero dello stesso.

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO
DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA G) DELLA L.P. SULLA SCUOLA N.
5/2006**

ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2015/2016

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

- A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in uno dei Comuni della Valle di Fiemme e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 7 giugno 2016.
- B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
- C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

3. DESCRIZIONE INTERVENTO

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata. La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di facilitazione di viaggio è presentata alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, avvalendosi del modulo appositamente predisposto, **entro il giorno lunedì 30 novembre 2015**, dal genitore, anche adottivo o affidatario, dello studente beneficiario, o da altra persona che esercita la potestà dei genitori, se il beneficiario è minorenni, o dallo studente stesso se il beneficiario è maggiorenne.

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

A. **Nel caso di trasporto con mezzo proprio**, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al punto 2., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
- rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

B. **Nel caso di trasporto a mezzo vettore**, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF illustrata nell'allegato C).

Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_{sup}), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529 (ICEF_{sup}), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta;
- la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Comunità, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

ALLEGATO C) alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. ____ dd. 20.10.2015

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'AMMISSIONE AGLI ASSEGNI DI STUDIO E ALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (Articolo 72 della L.p. sulla scuola 7 agosto 2006, n.5 e relativo regolamento di attuazione).

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola n. 5/06 e relativo regolamento di attuazione (DPP 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg, articoli 7 e 9).

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1345 di data 1 luglio 2013 e n. 1076 di data 29 giugno 2015

1. Individuazione del nucleo familiare

Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare da valutare, sono applicate le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 di data 1 luglio 2013, Allegato 1 "Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare da valutare".

2. Individuazione del beneficiario, del richiedente e del soggetto di riferimento.

Il beneficiario dell'assegno di studio e della facilitazione di viaggio è lo studente in possesso dei requisiti stabiliti con il presente provvedimento.

Il richiedente l'assegno di studio e la facilitazione di viaggio è il genitore, anche adottivo o affidatario, del beneficiario o la persona che esercita la potestà dei genitori, se il beneficiario è minorenne, il richiedente è il beneficiario stesso se maggiorenne.

Il soggetto in riferimento al quale sono determinate le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare, è il beneficiario stesso.

3. Valutazione della condizione economica familiare

Peso del reddito, del patrimonio e dei componenti il nucleo familiare da valutare, in relazione alla parentela con il beneficiario.

Il reddito, il patrimonio e i componenti del nucleo familiare da valutare sono considerati secondo i pesi indicati nella seguente tabella:

Parentela (con lo studente)	Peso del reddito (%)	Peso del patrimonio (%)	Peso del componente
Studente beneficiario	100	100	100
Genitore residente	100	100	100
Genitore non residente	100	100	0
Patrigno/matrigna	100	100	100
Fratello/sorella	50	50	100
Nonno/nonna	50	50	100
Coniuge residente	100	100	100
Coniuge non residente	100	100	0
Convivente more uxorio	100	100	100
Figlio/a	50	50	100
Suocero/suocera	50	50	100
Cognato/cognata	50	50	100
Genero/nuora	50	50	100
Nipote	50	50	100
Altro parente	50	50	100
Altro soggetto residente	50	50	100

4. Altri parametri ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS2	60.000,00
Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	50.000,00

5. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2015/16, nella dichiarazione sostitutiva ICEF vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2014.

6. Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 di data 1 luglio 2013 come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015.

7. Limiti ICEF per l'accesso ai benefici

Sono ammessi all'assegno di studio, e alla facilitazione di viaggio in Fascia 1 secondo i parametri stabiliti nell'allegato B), gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF_sup), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF_sup non sono ammessi all'assegno di studio; per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio possono essere ammessi alle medesime in Fascia 2 secondo i parametri stabiliti nell'allegato B).

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio e alle facilitazioni di viaggio i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

8. Calcolo dell'assegno di studio di cui all'articolo 72 della L.p. 7.8.2006, n. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nell'allegato A).

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf), corrispondente ad un reddito equivalente di 23.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell'allegato A).

$$PUNTEGGIO = PUNTEGGIO\ ICEF + PUNTEGGIO\ MERITO$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$$SPESA\ RICONOSCIUTA = MAX(0; SPESA - 50)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.000,00 euro, calcolato moltiplicando la spesa riconosciuta per la percentuale del punteggio totale risultante.

$$ASSEGNO = MIN (SPESA RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100 ; 4.000,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

9. Calcolo della facilitazione di viaggio di cui all'articolo 72 della L.p. 7.8.2006, n. 5

Le misure del beneficio sono stabilite con le seguenti modalità:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta.
- La facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

10. Utilizzo dei fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio

Si stabilisce che qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti siano proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

11. Rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.

ALLEGATO 1 ALL'ALLEGATO C)

NORME COMUNI ALLE POLITICHE DI SETTORE PER LA DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DA VALUTARE (Allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1076 dd. 29.06.2015)

1. Aspetti generali

1.1 Questo Allegato contiene le norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare la cui condizione economica deve essere valutata ai fini dell'accesso agli interventi agevolativi (di seguito "nucleo familiare da valutare").

1.2 A tale scopo le politiche di settore individuano per ciascun intervento agevolativo:

- a) il soggetto o i soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare ai quali l'intervento agevolativo è destinato (di seguito "beneficiario" o "beneficiari"), precisando se in misura individuale o collettiva;
- b) il soggetto che è autorizzato a presentare la relativa domanda di accesso all'intervento agevolativo (di seguito "richiedente"). Nei casi previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può essere un soggetto diverso dal beneficiario o dai beneficiari. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla sottoscrizione da parte del richiedente;
- c) il soggetto in riferimento al quale si determinano le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare (di seguito "soggetto di riferimento"). A seconda dei casi il soggetto di riferimento può essere il beneficiario o il richiedente l'intervento agevolativo.

1.3 Ai fini del calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare si considerano i redditi e il patrimonio dei soggetti che al momento della presentazione della domanda compongono la famiglia anagrafica del soggetto di riferimento, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione e salvo quanto di seguito stabilito.

1.4 Ciascun soggetto non può appartenere a due o più nuclei familiari da valutare per lo stesso intervento agevolativo riferito al medesimo periodo, salvo quando si rende necessario, per l'accesso ad un determinato intervento agevolativo, presentare una domanda distinta per ciascuno dei beneficiari, anche se appartengono al medesimo nucleo familiare da valutare.

1.5 Nel caso in cui la misura dell'intervento agevolativo sia determinata oltre che dalla condizione economica del nucleo familiare, anche dal numero di figli o equiparati ai figli minorenni, i soggetti da conteggiare a tale fine sono quelli che risultano residenti anagraficamente e conviventi con il richiedente. Se non diversamente previsto dalle politiche di settore, in presenza del solo requisito della residenza anagrafica con il richiedente, questi soggetti sono inclusi nel nucleo familiare da valutare al solo fine della determinazione della condizione economica. I figli in età dell'obbligo scolastico si considerano comunque non conviventi con il richiedente quando viene accertata, nel periodo di riferimento dell'intervento agevolativo, la mancata iscrizione o frequenza in un'istituzione scolastica o formativa ubicata nel territorio nazionale.

1.6 I soggetti equiparati ai figli minori sono i seguenti:

- i figli maggiorenni se disabili;
- i nipoti in linea retta minorenni, ovvero maggiorenni se disabili;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale minorenni, orfani di entrambi i genitori;

- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale disabili;
- i minori affidati dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 184/1983, nonché i maggiorenni disabili posti sotto la tutela, la curatela l'amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definita.

1.7 Ai fini dell'individuazione dei soggetti equiparati ai figli minori, sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni o con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i ciechi civili ed i sordomuti.

1.8 Le politiche di settore stabiliscono se e in che misura le modificazioni della composizione del nucleo familiare da valutare, che avvengono dopo la presentazione della domanda, comportano l'aggiornamento del calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare e della misura dell'intervento agevolativo richiesto.

1.9 La deduzione prevista dall'articolo 13, comma 5, lett. c), spetta se nel nucleo familiare da valutare è presente il genitore che risiede con il beneficiario, in assenza del coniuge o convivente *more uxorio*, oppure il beneficiario risiede con almeno un figlio minore in assenza del coniuge o del convivente *more uxorio*, salvo quanto previsto al punto 5.1.9, secondo periodo.

2. Soggetti non facenti parte del nucleo anagrafico del soggetto di riferimento da inserire nel nucleo familiare da valutare

2.1 Il coniuge del soggetto di riferimento avente diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare da valutare.

2.2 La norma di cui al punto 2.1 non si applica nei seguenti casi:

- 2.2.1 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento è separato legalmente ovvero quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile. Inoltre i coniugi si considerano legalmente separati quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 codice di procedura civile;
- 2.2.2 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- 2.2.3 quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 2.2.4 quando il coniuge non residente anagraficamente ha abbandonato il coniuge presente nel nucleo anagrafico e la situazione è stata accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2.3 Qualora il coniuge sia anche genitore, l'esclusione dal nucleo familiare da valutare è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5.

2.4 Fermo restando quanto previsto per le politiche a favore dei figli e degli studenti di cui al punto 5, le politiche di settore possono individuare ulteriori soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico i cui coniugi aventi diversa residenza anagrafica, sono comunque da includere nel nucleo

familiare da valutare. I coniugi aventi diversa residenza anagrafica non rilevano ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.

2.5 I soggetti di seguito indicati, seppure aventi diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento, sono da includere nel nucleo familiare da valutare:

2.5.1 i soggetti affidati;

2.5.2 le persone accolte nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria;

2.5.3 i soggetti accolti nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale.

3. Soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento da escludere dal nucleo familiare da valutare

3.1 I soggetti di seguito indicati, facenti parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, sono da escludere dal nucleo familiare da valutare:

3.1.1 soggetti nei confronti dei quali è stata avviata la procedura di cancellazione a meno che non siano da includere per altri motivi previsti da questo Allegato;

3.1.2 la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare; questa persona, con gli eventuali suoi familiari presenti nel nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, forma nucleo familiare da valutare a sé stante;

4. Composizione del nucleo familiare da valutare in casi particolari

4.1 Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare da valutare a sé stante. Di questo nucleo familiare fanno parte, se presenti nella convivenza anagrafica, anche i figli minori o equiparati del soggetto e l'altro genitore di tali figli o equiparati.

4.2 Qualora nel nucleo familiare anagrafico siano presenti figli minori o equiparati di coppie di genitori diverse, anche se non tutti questi genitori fanno parte del nucleo familiare anagrafico, per le domande per l'accesso ad interventi agevolativi a favore dei figli, sono individuati tanti nuclei familiari da valutare distinti quante sono i nuclei familiari dei genitori. Gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico diversi dai genitori e dai rispettivi figli ed equiparati sono inclusi in uno dei nuclei familiari da valutare a pena della esclusione da tutti benefici per tutti i nuclei familiari da valutare.

5. Norme riguardanti il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo anagrafico nel caso di politiche a favore dei figli minori o equiparati e degli studenti

5.1 Nel caso di politiche che prevedono come beneficiari degli interventi agevolativi i figli minori o equiparati nonché gli studenti, **in presenza di un solo genitore del beneficiario nel nucleo familiare anagrafico, il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo anagrafico** ("altro genitore") va sempre incluso nel nucleo familiare da valutare, anche se i genitori del beneficiario sono separati legalmente in via giudiziale o sono divorziati o sono non coniugati. Sono equiparati alla separazione legale i casi di omologa della separazione consensuale ex art. 711 C.P.C., separazione ai sensi dell'articolo 126 C.C., adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 C.P.C. Questa regola non si applica nei seguenti casi:

5.1.1 il beneficiario ha già compiuto 35 anni per le politiche rivolte agli studenti e 18 anni negli altri casi;

- 5.1.2 è stata presentata la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori del beneficiario nei casi previsti dall'art. 3 L. n. 898/1970;
- 5.1.3 l'altro genitore del beneficiario è deceduto;
- 5.1.4 l'altro genitore del beneficiario non ha riconosciuto il beneficiario come proprio figlio;
- 5.1.5 l'altro genitore del beneficiario è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato adottato nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- 5.1.6 l'altro genitore del beneficiario ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non disponibile a fornire i dati per la compilazione della propria dichiarazione ICEF ed il fatto è stato accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- 5.1.7 il genitore residente con il beneficiario è coniugato o è convivente more uxorio con una persona diversa dall'altro genitore del beneficiario;
- 5.1.8 l'altro genitore del beneficiario è coniugato con un'altra persona o è genitore di un altro figlio, con il quale risiede anagraficamente;
- 5.1.9 l'altro genitore del beneficiario adempie o ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Autorità giudiziaria. Se non è stato assunto alcun accordo in via giudiziale o se l'altro genitore non vi adempie o non vi ha adempiuto, oppure se non sono state avviate le procedure giudiziali per richiedere l'assegno di mantenimento, si conteggia fra le entrate del soggetto di riferimento la somma di euro 4.800,00 e non viene riconosciuta la deduzione prevista dall'articolo 13, comma 5, lett. c). In ogni caso l'altro genitore non residente va incluso nel nucleo familiare da valutare quando la pubblica autorità accerta che questo soggetto abbia una regolare frequentazione nell'abitazione del genitore che risiede con il beneficiario.

5.2 L'altro genitore avente diversa residenza anagrafica non rileva ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.

5.3 Qualora i beneficiari dell'intervento sono indistintamente tutti i figli minori o equiparati, ai fini del presente paragrafo 5, il beneficiario è il figlio più giovane.

6. Norme riguardanti il nucleo familiare da valutare in cui mancano entrambi i genitori del beneficiario

6.1 Per le politiche specificamente rivolte a studenti, se nel nucleo anagrafico del beneficiario mancano entrambi i genitori, il beneficiario deve essere ricondotto al nucleo familiare di origine. Per nucleo familiare di origine si intende il nucleo familiare composto dallo studente beneficiario, dai suoi genitori e dai suoi fratelli e sorelle che risiedono anagraficamente con i genitori o qualora i suoi genitori fossero separati, dallo studente beneficiario, dal genitore con i quali lo studente risiedeva prima del cambio di residenza e da fratelli e sorelle del beneficiario che risiedono tuttora anagraficamente con il genitore. Nel caso in cui i genitori non fossero stati separati al momento del cambio della residenza, è facoltà dello studente scegliere il nucleo familiare al quale farsi ricondurre. Questa regola non si applica se sussiste almeno uno dei seguenti casi:

- 6.1.1 il beneficiario ha già compiuto 35 anni;
- 6.1.2 il beneficiario è orfano o privo di entrambi i genitori o risiede in una convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
- 6.1.3 il beneficiario risiede in un'unità abitativa diversa da quella del nucleo familiare dei propri genitori da almeno diciotto mesi alla data di presentazione della domanda e la somma dei propri redditi, considerati ai fini del calcolo dell'indicatore ICEF, ad esclusione del sostegno economico previsto dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13/2007 ('reddito di garanzia') e della borsa di studio o della prestazione economica richiesta, è stato pari o superiore ad Euro 8.000,00 nell'anno di riferimento dei redditi;
- 6.1.4 il beneficiario risiede con il proprio coniuge e/o i propri figli.

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

BANDO PER LA CONCESSIONE DELL' ASSEGNO DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/16

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio di cui al presente bando è previsto dall'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

La domanda di assegno di studio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata, **PREVIO APPUNTAMENTO** alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti n. 4, 38033 Cavalese - Servizio Istruzione, entro il giorno **lunedì 30 novembre 2015** nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 - 12.00/ 14.30 - 16.00 ed il venerdì 08.30 - 12.00.

(NB: E' importante non aspettare l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande!)

Possono presentare domanda:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenne;
- lo studente maggiorenne..

La **domanda di assegno di studio** va redatta esclusivamente presso il Servizio Istruzione della Comunità territoriale della val di Fiemme, utilizzando apposito programma informatico, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La domanda di assegno di studio deve essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, è sufficiente che il richiedente apponga la propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda.

Nella domanda l'interessato dovrà autocertificare i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, alle particolarità del medesimo (nucleo autonomo, presenza di persona disabili, di un unico genitore, ecc...), al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese previste per ogni voce, alla media dei voti conseguiti.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico.

Per l'ammissione al beneficio è necessario fornire i dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando obbligatoriamente il modello di dichiarazione sostitutiva ICEF, nel quale devono essere indicati i redditi relativi all'anno 2014 ed al patrimonio al 31 dicembre 2014.

La **dichiarazione sostitutiva ICEF** va effettuata, prima di presentare la domanda, presso i soggetti accreditati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502). La dichiarazione ICEF eventualmente già presentata per la richiesta di altre agevolazioni, se riferita ai redditi 2014 e al patrimonio al 31 dicembre 2014, è valida anche per la domanda di assegno di studio.

Al fine di evitare lunghi periodi di attesa per la presentazione della domanda si raccomanda di prendere appuntamento telefonando direttamente allo stesso Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme ai numeri 0462 241316 oppure 0462 241327. All'appuntamento l'interessato dovrà presentarsi munito della “Dichiarazione sostitutiva ICEF” (o comunicazione del num. Protocollo ICEF) sulla condizione economica per l'anno 2014.

Il Servizio è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di presentazione della domanda (tel. 0462/241316 – 0462/241327).

Il presente bando con relativo modulo di raccolta dati, sarà disponibile presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e direttamente presso il Servizio Istruzione della Comunità, oltre che nel nostro sito internet.

L'interessato potrà inoltre visitare il sito Internet <http://www.icef.provincia.tn.it> per effettuare, attraverso il cd. “**modulo di trasparenza**”, una simulazione sull'ammissibilità ai benefici in oggetto e che consente di calcolare, in via del tutto indicativa, l'importo dell'assegno di studio. Tale modulo NON sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda presso il Servizio Istruzione della Comunità. I risultati ottenuti dipendono dalla correttezza dei dati inseriti.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda di assegno di studio gli studenti frequentanti il primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

Sono escluse le provvidenze per le spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) per gli studenti frequentanti le seguenti istituzioni scolastiche paritarie aventi sede in Provincia di Trento, disciplinate dall'articolo 76 della L.P. 7/08/2006, n. 5, e le istituzioni scolastiche paritarie fuori Provincia:

1. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, sede di Trento;
2. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, sede di Rovereto;
3. ISTITUTO SACRO CUORE di Trento;
4. SCUOLA SACRA FAMIGLIA di Trento;
5. SCUOLA MARIA SS. BAMBINA di Trento;
6. ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE di Trento;
7. ISTITUTO SALESIANO SANTA CROCE di Mezzano del Primiero;
8. SCUOLA RUDOLF STEINER di Trento;
9. VERONESI società cooperativa di Rovereto;
10. OXFORD CIVEZZANO società cooperativa di Civezzano;
11. GARDASCUOLA società cooperativa di Arco

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in uno dei Comuni della Valle di Fiemme;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 7 giugno 2016;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo, nonché, nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione

e formazione, essere iscritto per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi;

- D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF riportati nel presente bando;
- F) per i minori in affidato presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E), ma una condizione economica con indicatore di condizione economica pari a 0,00;
- G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

4. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	<ul style="list-style-type: none">- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche provinciali;- Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978;- Studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia;- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
b) Mensa (2)	<ul style="list-style-type: none">- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
c) Trasporto	
d) Libri di testo	
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	<ul style="list-style-type: none">- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia

- (1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:
- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
 - l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
 - l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalla Comunità.

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER L'A.S. 2015/2016

L'assegno di studio è concesso sulla base delle spese riconosciute effettivamente sostenute, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, fino all'ammontare massimo di 4.000,00 euro.

Le domande di assegno di studio devono essere presentate presso il Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme **entro il giorno lunedì 30 novembre 2015**; entro 30 giorni da tale termine, la Comunità approva la graduatoria provvisoria dei beneficiari; su richiesta segnalata nel modulo di domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

Qualora lo studente non porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda di intervento, l'assegno di studio spettante non verrà erogato o, se già erogato l'anticipo del 50%, si procederà al recupero dello stesso.

Qualora si abbia diritto alla dichiarazione delle spese sotto esposte ed ai fini di una corretta compilazione della domanda, si suggerisce all'interessato di esibire la documentazione di riferimento, e precisamente:

1. *documentazione attestante le spese di trasporto per l'anno scolastico/formativo 2015/16, ovvero tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2015/2016 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale). A conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, su richiesta, dovrà essere prodotta adeguata documentazione attestante la spesa sostenuta;*
2. *certificazione rilasciata dalla scuola frequentata in ordine al costo del servizio mensa;*
3. *copia bollettini di c.c.postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza;*
4. *valida documentazione fiscale attestante l'acquisto dei libri di testo, ovvero elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo*

dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (per gli studenti frequentanti i primi due anni del secondo ciclo di istituzione e formazione fuori provincia). E' ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati;

5. *in caso di convitto, sia soluzione collegio, sia solo alloggio, copia del contratto di affitto dell'appartamento e/o dichiarazione del convitto riportante la spesa annuale a carico dello studente per l'anno scolastico/formativo 2015/16;*
6. *la pagella dell'alunno/studente relativa all'anno scolastico 2014/15, o il diploma di terza media o l'attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti.*

NB: tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell'assegno di studio devono poter essere documentate dall'interessato in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a "presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva" con conseguenze penali per il dichiarante (rif. deliberazione Giunta provinciale nr. 2389 dd. 4/10/2002).

6. REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE: ANNO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2015/16, nella dichiarazione sostitutiva ICEF vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2014.

7. CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 di data 1 luglio 2013 come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015.

8. NUCLEO FAMILIARE

Per quanto riguarda il nucleo familiare si fa riferimento all'allegato C) – Disciplinare ICEF, alla deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità Territoriale della Val di Fiemme n. 00.10.2015.

9. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF_{sup}), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF_{sup} non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affidamento presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

10. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico; quest'ultimo è valutato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Scala di attribuzione del punteggio per il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode)

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2014/15, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio è quello indicato nella precedente tabella.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	10,0	50

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf), corrispondente ad un reddito equivalente di 23.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione sopra riportata.

PUNTEGGIO = PUNTEGGIO ICEF + PUNTEGGIO MERITO

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

SPESA RICONOSCIUTA = MAX (0; SPESA - 50)

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.000,00 euro.

$$ASSEGNO = MIN (SPESA RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100 ; 4.000,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

11. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

Si stabilisce che qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti siano proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

12. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

La Comunità territoriale della val di Fiemme effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato D.P.R. 445/2000.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 –D.Lgs 196/2003.

Con la presente, si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti dall'interessato sono trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il trattamento dei dati sensibili è consentito poiché previsto dal Regolamento approvato dall'assemblea comprensoriale con deliberazione n. 4 del 24 aprile 2003 nel quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Finalità del trattamento

I dati vengono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti di legge, di regolamento e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati verranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di mezzi informatici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Comunicazione e diffusione

I dati non verranno diffusi, nel senso di darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I dati potranno essere comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e solo per adempimento a specifiche norme di legge e di regolamento (art. 19 c. 2, D. Lgs. n. 196/2003).

Diritti dell'interessato

In qualsiasi momento l'interessato potrà verificare i dati che lo riguardano ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge (art. 7 D. Lgs. n. 196/2003), scrivendo o contattando la Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, Titolare del trattamento dei dati, all'indirizzo sopra indicato. Per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, nella persona del Segretario generale, dott. Mario Andretta.

Cavalese, li 20.10.2015

F.to Il Segretario Generale
- dott. Mario Andretta -

ALLEGATO E) alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. ____ dd.20.10.2015

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2015/16

La **facilitazione di viaggio** di cui al presente bando è prevista dall'articolo 72 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinata dall'articolo 9, comma 2, lettera c) del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni;
- lo studente maggiorenne.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

- A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 7 giugno 2016.
- B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
- C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

3. DESCRIZIONE INTERVENTO

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata. La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di facilitazione di viaggio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata, **PREVIO APPUNTAMENTO** alla Comunità territoriale della val di Fiemme, via Alberti n. 4, 38033 Cavalese - Servizio Istruzione, entro il giorno **lunedì 30 novembre 2015** nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 - 12.00/ 14.30 - 16.00 ed il venerdì 08.30 - 12.00.

(NB: E' importante non aspettare l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande!)

Alla domanda va allegato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie di diritto allo studio, se disponibile. La **dichiarazione sostitutiva ICEF** va effettuata, prima di presentare la domanda, presso i soggetti accreditati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502). La dichiarazione ICEF eventualmente già presentata per la richiesta di altre agevolazioni, se riferita ai redditi 2014 e al patrimonio al 31 dicembre 2014, è valida anche per la domanda di facilitazione di viaggio.

La **domanda di facilitazione di viaggio** va redatta secondo l'allegato modulo F), in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La domanda di facilitazione di viaggio deve essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, è sufficiente che il richiedente apponga la propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda.

Al fine di evitare lunghi periodi di attesa per la presentazione della domanda si raccomanda di prendere appuntamento telefonando direttamente allo stesso Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme ai numeri 0462 241316 oppure 0462 241327. All'appuntamento l'interessato dovrà presentarsi munito della "Dichiarazione sostitutiva ICEF" (o comunicazione del num. Protocollo ICEF) sulla condizione economica per l'anno 2014.

Il Servizio è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di presentazione della domanda (tel. 0462/241316 – 0462/241327).

Il presente bando con relativo modulo di raccolta dati, sarà disponibile presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e direttamente presso il Servizio Istruzione della Comunità, oltre che nel nostro sito internet.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

A. **Nel caso di trasporto con mezzo proprio**, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al precedente punto 2., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
- rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

B. **Nel caso di trasporto a mezzo vettore**, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF.

Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta
- la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Comunità, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

7. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi stanziati per la concessione delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti siano proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

La Comunità territoriale della val di Fiemme effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato D.P.R. 445/2000.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 –D.Lgs 196/2003.

Con la presente si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali forniti dall'interessato sono trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il trattamento dei dati sensibili è consentito poiché previsto dal Regolamento approvato dall'assemblea comprensoriale con deliberazione n. 4 del 24 aprile 2003 nel quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Finalità del trattamento

I dati vengono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti di legge, di regolamento e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati verranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di mezzi informatici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Comunicazione e diffusione

I dati non verranno diffusi, nel senso di darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I dati potranno essere comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e solo per adempimento a specifiche norme di legge e di regolamento (art. 19 c. 2, D. Lgs. n. 196/2003).

Diritti dell'interessato

In qualsiasi momento l'interessato potrà verificare i dati che lo riguardano ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, (art. 7 D. Lgs. n. 196/2003), scrivendo o contattando la Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, Titolare del trattamento dei dati, all'indirizzo sopra indicato. Per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, nella persona del Segretario generale, dott. Mario Andretta.

Cavalese, li 20.10.2015

F.to Il Segretario Generale
- dott. Mario Andretta -

ALLEGATO F) parte integrante alla deliberazione Comitato Esecutivo C. nr. ____ dd. 20.10.2015

DOMANDA per la concessione della FACILITAZIONE DI VIAGGIO
di cui all'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5
(anno scolastico 2015/2016)

(N.B. : scadenza il 30 novembre 2015)

Il sottoscritto (*cognome e nome del soggetto richiedente*) _____
(*il genitore o colui che ha l'esercizio della potestà*)

Codice fiscale _____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di nascita _____ Prov. _____ Comune/Stato estero _____

Residenza _____ Via/p.zza _____ nr. _____ Prov. _____

Cap. _____ Telefono nr. _____ Cittadinanza _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa

CHIEDE

la concessione della **FACILITAZIONE DI VIAGGIO** per l'anno scolastico 2015/2016

a favore di (*cognome e nome studente*) _____

Codice fiscale _____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di nascita _____ Prov. _____ Comune/Stato estero _____

Residente in _____ Via/p.zza _____ nr. _____ Prov. _____

Cittadinanza _____ iscritto presso l'Istituto _____

Con sede in _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- Che lo studente non fruisce di un mezzo di trasporto pubblico idoneo a raggiungere in tempo utile la sede scolastica;
- Che tra la propria abitazione e la prima fermata di un mezzo pubblico utile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa vi è una distanza di chilometri _____ (*al netto della franchigia di 3 km*) (percorso: da casa – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____ a prima fermata utile – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____);
Ovvero:
 - Che tra la propria abitazione e la sede scolastica o formativa frequentata vi è una distanza non servita da mezzo pubblico pari a chilometri _____ (*al netto della franchigia di 3 km*) (percorso: da casa – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____ a prima fermata utile – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____);
- Che la famiglia provvede al trasporto scolastico:
☐ con mezzo proprio; ☐ a mezzo vettore;
- Che la spesa annuale a carico della famiglia per il trasporto a/m vettore è pari ad € _____;
- Che il trasporto scolastico al quale provvede la famiglia:
☐ è giornaliero (nr. viaggi andata e ritorno giornalieri _____ x km _____ x 33 sett. scolastiche x nr. giorni settimanali _____ = _____)
☐ è settimanale (nr. viaggi andata e ritorno settimanali _____ x km _____ x 33 sett. scolastiche = _____)
- Che la domanda di facilitazione di viaggio
☐ non è stata presentata per altri figli ☐ è stata presentata per altri figli (in tal caso indicare nome e cognome dello studente) _____

ALLEGA

- ☐ documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie in materia di diritto allo studio;
- NB: Se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF, la facilitazione di viaggio è calcolata in fascia 2.

Il sottoscritto richiede che la liquidazione del beneficio avvenga tramite una delle seguenti modalità (indicare i dati dello studente beneficiario se maggiorenne):

☐ assegno non trasferibile intestato a _____

☐ accredito su c/c bancario: intestato a _____

IBAN _____

Istituto bancario _____ con sede a _____

(luogo e data)

(firma del richiedente)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

☐ sottoscritta in mia presenza

☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(luogo e data)

(timbro dell'Ente e firma dell'addetto)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

NOTE INFORMATIVE

1) Veridicità delle dichiarazioni

La Comunità Territoriale della Val di Fiemme, tramite il Servizio Istruzione effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato DPR 445/2000.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

2) Informativa dell'interessato ai sensi dell'art. 13 – Decreto Legislativo 196/2003 . (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che i dati da Lei conferiti sono trattati dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme con sede a Cavalese quale Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso Decreto 196/2003.

Il trattamento dei dati personali conferiti verrà effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge in materia di diritto allo studio e in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati.

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo studio e dagli obblighi contabili e fiscali. L'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento può comportare l'impossibilità, da parte della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici.

I dati raccolti non saranno diffusi nel senso di darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I dati potranno essere comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e solo per adempimento a specifiche norme di legge di regolamento (art. 19 c. 2, D. Lgs. n. 196/2003). .

L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dalla Legge 196/2003, conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. La cancellazione e il blocco riguardano dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione presuppone un motivo legittimo. Per esercitare questi diritti potrà rivolgersi al Segretario pro - tempore presso la sede legale dell'Ente. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario generale, dott. Mario Andretta.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^